

CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI LOCALI - AMBIENTI COSTITUENTI PARTE DELL'IMMOBILE DENOMINATO ----- LIMITATAMENTE AL TEMPO NECESSARIO PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE.

Addì --- del mese di ---- dell'anno ----- (-----) presso la sede municipale di Ponte di Piave

TRA

----- nato a ----- il ----- e residente a ----- in via ----, ---, legale rappresentante della Ditta -----, con sede in Via ----- - - codice fiscale n. -----;

E

----- quale Responsabile dell'Area ----- nominato con provvedimento del Sindaco prot. ----- del ----- e quindi in nome e per conto del Comune di Ponte di Piave (TV) codice fiscale 80011510262;

PREMESSO:

- che da parte della ditta ----- è stato manifestato al Comune l'interesse affinché si possano celebrare matrimoni con rito civile presso l'immobile di sua proprietà sito in Via ----- noto quale "-----";
- che il Comune di Ponte di Piave in virtù di tale interesse si è attivato presso la Prefettura di Treviso al fine di acquisire il nulla osta da parte della stessa per l'istituzione di un separato ufficio dello stato civile;
- che con nota in data 4 novembre 2014 prot. 71611/2014/Area II pervenuta in data 7 novembre 2014 e registrata al n. 11845 di protocollo la Prefettura di Treviso ha preso atto della volontà espressa manifestando il proprio nulla osta;
- che sono stati definiti gli spazi utilizzabili con le ditte richiedenti;
- che la Giunta comunale con deliberazione n. del ha istituito l'ufficio separato di stato civile ed approvato apposito schema di contratto di comodato.

Tanto premesso tra le parti come sopra costituite si conviene quanto segue:

ART. 1

(oggetto-finalità- individuazione dei locali)

La ditta ----- a mezzo del proprio legale rappresentante concede in comodato d'uso al Comune - che accetta - al fine della costituzione di un distaccato Ufficio di Stato Civile, da costituirsi di volta in volta in occasione della celebrazione di matrimoni con rito civile, i locali dell'immobile, di proprietà sito in Via -----

denominato “-----” così come **evidenziati con colore giallo nella planimetria allegata**, parte integrante del presente atto.

Le celebrazioni dei matrimoni dovranno essere effettuate unicamente nel rispetto degli orari dei dipendenti comunali addetti al servizio di stato civile.

ARTICOLO 2 (destinazione d’uso)

Gli ambienti oggetto di comodato dovranno essere utilizzati dal Comune esclusivamente per la celebrazione dei matrimoni civili e limitatamente al tempo necessario per lo svolgimento di detto rito.

Per l’utilizzo dei locali dovrà essere dato preavviso alla ditta ----- non meno di giorni trenta prima della celebrazione del matrimonio.

Nell’immediatezza di ogni matrimonio, il comune provvederà alla costituzione negli ambienti in questione del separato Ufficio di Stato Civile, previa collocazione di labaro od altra insegna recante lo stemma del Comune di Ponte di Piave. Per tutto il tempo in cui resterà costituito l’Ufficio di Stato Civile distaccato, gli ambienti in questione saranno quindi da ritenersi ad ogni effetto “Casa Comunale”.

ARTICOLO 3 (condizioni e tariffe)

Con apposito delibera sono stabilite le tariffe dovute dagli sposi al Comune a titolo di rimborso spese per la celebrazione dei matrimoni civili.

In ogni caso nulla è dovuto alla ditta da parte degli sposi per la celebrazione del matrimonio.

Il calendario delle celebrazioni dei matrimoni con rito civile è gestito dal Comune.

ARTICOLO 4 (Allestimento della sala e/o ambienti)

Per ogni celebrazione di matrimonio il comodante dovrà garantire un adeguato allestimento presso la struttura, comprendente almeno:

1. un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate allo sottoscrizione degli atti;
2. n. 4 sedie/poltroncine: una per ciascuno degli sposi ed una per ciascuno dei testimoni. Le sedute dovranno essere collocate come da tradizione.
3. n. 1 sedia/poltroncina per il celebrante

A discrezione potranno essere allestite altre sedute, a disposizione dei convenuti, richieste dagli sposi.

Durante il matrimonio il luogo di celebrazione è ad ogni effetto “Ufficio di Stato Civile” e pertanto non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro quali la somministrazione di bevande ed alimenti ecc..

ARTICOLO 5 (accessibilità del luogo di celebrazione)

Nel rispetto dell’art. 106 del Codice Civile i matrimoni dovranno essere celebrati in luogo aperto al pubblico, pertanto in coincidenza con la loro celebrazione dovrà essere garantito a chiunque libero accesso all’Ufficio di Stato Civile. Il comodante dovrà perciò adottare le misure necessarie affinché eventuali cancelli, portoni, sbarre ecc. o qualsiasi altro ostacolo, **non** impediscano a chicchessia l’accesso o

la permanenza.

ARTICOLO 6
(responsabilità ed obbligazioni del Comune)

in relazione alla esiguità della durata della funzione per la quale è concesso il comodato d'uso, il Comune non assume alcun obbligo circa la custodia, la conservazione, il deterioramento e le spese necessarie all'uso, nonché per eventuali danni arrecati "a terzi" o "da terzi".

ARTICOLO 7
(responsabilità ed obbligazioni del comodante)

Il comodante è tenuto a garantire che i locali in comodato siano in possesso dei requisiti di agibilità e che gli ambienti e i luoghi di accesso presentino adeguate condizioni di sicurezza degli impianti e delle strutture.

Le spese ordinarie sostenute per il godimento dell'immobile e le eventuali spese straordinarie sono a carico del comodante.

Il Comune s'intende esonerato da qualsiasi spesa per manutenzione, siano esse di natura ordinaria che straordinaria.

ARTICOLO 8
(Restituzione)

Al termine di ogni celebrazione il Comune rimuove il labaro/altra insegna, trasferisce gli atti all' Ufficio di Stato Civile 1° Capoluogo per la loro registrazione e custodia, e – senza alcuna formalità - riconsegna i locali/ambienti che, rientrati nella piena disponibilità del comodante, potranno essere destinati ad altri usi.

ARTICOLO 9
(avvio e decadenza)

A far data dalla sottoscrizione del presente contratto, si considera perfezionata l'istituzione del separato Ufficio di Stato Civile come previsto dall'art. 3 del DPR 396/2000 denominato "Ufficio di Stato Civile 2° o 3°".

L'avvio delle celebrazioni è subordinato al completamento degli adempimenti preparatori necessari.

La durata della presente convenzione viene stabilita in anni due dalla sua sottoscrizione. Potrà essere rinnovata acquisita la disponibilità delle parti.

E' facoltà delle parti di recedere dagli accordi di cui al presente comodato con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo di raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata) e con il preavviso di 3 (tre) mesi.

ARTICOLO 10
(Controversie)

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre Leggi in vigore.

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Treviso.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile dell'Area

Per la ditta -----
